

Condizioni Generali di Vendita

§ 1 Generale

1.1 Tutte le forniture e servizi di Driventec S.R.L., con sede legale in Via Lambrakis 2, 42122 Reggio Emilia, Italia (di seguito denominato individualmente o collettivamente come "Fornitore") saranno basati sulle presenti Condizioni Generali di Approvvigionamento e su eventuali accordi contrattuali separati firmati tra le parti. I termini e le condizioni di acquisto dell'acquirente, che si discostano da questi Termini Generali di Fornitura, non entrano a far parte del contratto né con l'accettazione dell'ordine né per mancata contestazione. Qualora non siano regolati nei presenti Termini e Condizioni Generali di Fornitura, si applicano le disposizioni del Codice Civile o le clausole commerciali di uso comune.

1.2 Si forma un contratto - in assenza di un accordo specifico - tramite conferma scritta dell'ordine da parte del fornitore. Il requisito della forma scritta per la conferma dell'ordine è soddisfatto anche tramite il formato testo tramite trasmissione telematica di dati (ad esempio via e-mail) o tramite telefax.

1.3 Nel caso in cui vengano concordate clausole di uso comune nelle transazioni commerciali, si applicano le regole interpretative degli Incoterms nella loro versione più aggiornata, salvo diversa disposizione di seguito.

1.4 La documentazione composta da illustrazioni, disegni e dati riguardanti dimensioni e prestazioni ha un valore approssimativo e non deve essere intesa come una promessa di determinate caratteristiche, a meno che tali dati non siano esplicitamente definiti come vincolanti.

1.5 Il fornitore si riserva il diritto di proprietà e copyright, tra le altre cose, su campioni, stime di costi, disegni, informazioni di natura fisica e non fisica - anche in formato elettronico. Queste informazioni non possono essere duplicate o rese accessibili a terzi senza il preventivo consenso del fornitore. I documenti marcati dall'acquirente come riservati saranno resi accessibili a terzi dal fornitore solo con il previo consenso dell'acquirente.

§ 2 Prezzo e pagamento

2.1 Salvo diversa concordanza nell'offerta o nel preventivo, i prezzi indicati nell'offerta o nel preventivo sono fermi per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data del documento. I prezzi sono considerati, in assenza di un accordo specifico, come ex officine del fornitore e inclusi i caricamenti presso gli stabilimenti; I prezzi, tuttavia, non includono i costi assicurativi, l'imballaggio, lo scarico e tutti i costi accessori aggiuntivi.

L'IVA deve essere aggiunta ai prezzi al tasso applicabile dalla legge di volta in volta.

2.2 In assenza di un accordo specifico, il pagamento deve essere effettuato senza alcuno sconto o detrazione dal conto del fornitore, quindi scaglionato:

- Acconto di un terzo dell'importo al momento della conferma dell'ordine,
- pagamento di un terzo dell'importo alla scadenza della metà del periodo di consegna,
- il resto al momento della consegna e/o della notifica di prontezza per la spedizione se la consegna non può avvenire immediatamente dopo la produzione per ragioni non attribuibili al fornitore.

2.3 Salvo diversa indicazione nella conferma dell'ordine, i pagamenti sono dovuti netti (senza sconto) entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Si applicano le disposizioni della legge riguardanti le conseguenze degli arretrati di pagamento, con particolare riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2002. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra menzionato, il fornitore ha il diritto di richiedere il pagamento immediato anche di fatture non ancora dovute, con la perdita del beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del Codice Civile.

2.4 In caso di ritardo nel pagamento oltre i 60 (sessanta) giorni dalla scadenza o in caso di peggioramento sostanziale della situazione finanziaria dell'acquirente, o in caso di richiesta o ammissione a procedura fallimentare dell'acquirente, il fornitore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto ai sensi e ai fini dell'articolo 1456 del Codice civile italiano, senza pregiudizio del risarcimento per i danni subiti.

2.5 Il cliente avrà diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono incontestate, sono riconosciute dal fornitore o sono state confermate da una sentenza definitiva. Il cliente ha anche diritto di esercitare un diritto di conservazione nella misura in cui la sua controrichiesta si basi sulla stessa relazione contrattuale.

§ 3 Tempi di consegna, ritardi nelle consegne, forza maggiore

3.1 Salvo diverso accordo, il periodo di consegna inizia alla data di ricezione della conferma dell'ordine da parte dell'acquirente. L'inizio di questo periodo e il rispetto dei termini da parte del fornitore presuppongono che tutte le questioni commerciali e tecniche siano state chiarite e che l'acquirente abbia adempiuto a tutti gli obblighi a lui spettanti, come l'obbligo di produrre i certificati e i permessi necessari emessi dalle autorità competenti o l'obbligo di effettuare un acconto.

Altrimenti il periodo di consegna sarà prolungato di conseguenza.

3.2 I tempi di consegna saranno considerati rispettati se l'articolo di consegna ha lasciato la sede del fornitore entro la fine del periodo di consegna o se è stata annunciata la disponibilità per la spedizione. Se, per contratto, l'accettazione deve essere effettuata, prevale la data di accettazione concordata contrattualmente - salvo in caso di giustificato rifiuto di accettazione -; In alternativa, prevale la notifica di prontezza all'accettazione.

3.3 Se la spedizione e/o l'accettazione dell'articolo in consegna sono ritardate per motivi di cui l'acquirente è responsabile, o se l'acquirente viola altri obblighi di collaborazione per colpa propria, il fornitore avrà diritto a reclamare risarcimento per le perdite subite per tali cause o violazioni, incluso il risarcimento per eventuali costi aggiuntivi sostenuti. Il fornitore, senza pregiudizio di ulteriori rivendicazioni, avrà il diritto, dopo la scadenza di un periodo di proroga appropriato senza ottenere risultati, di disporre dell'articolo in altro modo e, in particolare, di mettere l'articolo a magazzino a rischio e a spese dell'acquirente e/o di fornire l'articolo all'acquirente dopo un periodo adeguatamente esteso.

3.4 Se il mancato rispetto dei tempi di consegna è dovuto a forza maggiore, come incendio, catastrofe naturale, epidemia, guerra, conflitto armato, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, incidenti con reattori nucleari, scioperi o altri eventi al di fuori della sfera di influenza del fornitore, il fornitore sarà sollevato dai suoi obblighi di consegna per tutta la durata dell'evento e il periodo di consegna sarà prorogato di conseguenza. Il fornitore deve notificare all'acquirente il prima possibile l'inizio e la fine di tali circostanze. Se la durata dell'evento supera un periodo di 6 (sei) mesi, il fornitore avrà anche il diritto di rescindere il contratto.

3.5 Se il fornitore è in insolvenza e se l'acquirente subisce un danno a causa del ritardo, l'acquirente avrà diritto a richiedere un risarcimento forfettario per il ritardo, che ammonterà allo 0,5 per cento (zero virgola cinque per cento) per ogni settimana intera di ritardo, ma che non può superare il 5 per cento (cinque per cento) del valore di quella parte della consegna totale che, a causa del

ritardo, non poteva essere utilizzato in tempo o non poteva essere utilizzato come previsto dal contratto.

Se l'acquirente concede al fornitore in inadempienza - tenendo conto dei casi eccezionali previsti dalla legge - una proroga appropriata del termine di consegna e se tale periodo non viene rispettato per motivi di cui il fornitore è responsabile, l'acquirente ha diritto rescindere il contratto nella misura prevista dalla legge.

Ulteriori richieste derivanti da ritardi nella consegna sono escluse.

§ 4 Trasferimento del rischio, test, confezionamento

4.1 Salvo diverso accordo tra le parti, il rischio passerà al cliente con l'inizio del carico degli articoli da fornire presso lo stabilimento del fornitore, anche se vengono effettuate consegne parziali o se il fornitore ha preso in carico anche altri servizi, come i costi di spedizione o la consegna e l'installazione. Salvo accordo contrario, l'obbligo di caricare, collocare e mettere in sicurezza le merci consegnate per il trasporto successivo e di scaricarle in sicurezza sarà responsabilità dell'acquirente o del suo agente di spedizione, corriere o agente di recupero crediti, che sarà inoltre obbligato a fornire mezzi di sicurezza adeguati per conto suo e a proprie spese.

4.2 Quando sia stata concordata l'accettazione, essa deve essere effettuata immediatamente nella data concordata, oppure in alternativa dopo che il fornitore ha notificato al cliente la sua disponibilità all'accettazione.

L'acquirente non può rifiutare l'accettazione in presenza di un difetto non essenziale se il fornitore riconosce espressamente il proprio obbligo di correggere il difetto.

4.3 Se la spedizione e/o l'accettazione dovessero essere ritardati o falliti a causa di circostanze di cui il fornitore non è responsabile, il rischio di qualsiasi deterioramento o deterioramento dell'articolo da consegnare passerà al cliente il giorno della notifica della prontezza per la spedizione e/o l'accettazione. Il fornitore si impegna a stipulare, a spese dell'acquirente, le assicurazioni necessarie all'acquirente, come l'assicurazione dei trasporti.

4.4 Le consegne parziali sono consentite quando ciò è accettabile per il fornitore.

4.5 Il trasporto e altri imballaggi non devono essere riportati indietro. L'acquirente deve disfarsi dell'imballaggio a proprie spese.

§ 5 Dominio riservato, cessione di credito, prelievo del fornitore

5.1 Il fornitore mantiene la proprietà dell'articolo consegnato fino al pagamento di tutte le somme dovute, in particolare anche di eventuali saldi derivanti dal rapporto commerciale con l'acquirente (riserva di saldo). Se, per la validità della riserva di proprietà, nel paese di destinazione delle merci è richiesta l'iscrizione in un registro o simili, il venditore è autorizzato a far registrare la riserva di proprietà e a compiere le azioni necessarie per la validità della riserva di proprietà, con la possibile necessità di collaborazione da parte dell'acquirente.

5.2 I cliente è obbligato a trattare l'oggetto della consegna a lui consegnato sotto riserva di proprietà (beni riservati) con cura; è in particolare obbligato a assicurare l'oggetto della consegna a proprie spese contro furto, scasso, incendio, danni causati dall'acqua e altri danni in misura sufficiente a coprire il valore dei beni nuovi. Il fornitore ha il diritto di stipulare tale assicurazione a spese dell'acquirente se quest'ultimo non ha dimostrabilmente stipulato l'assicurazione.

5.3 Se i beni riservati sono combinati con altri beni in modo tale da diventare un componente essenziale di un altro oggetto, il fornitore otterrà la coproprietà dell'altro oggetto. La produzione di un nuovo prodotto tramite l'unione o la lavorazione dei beni riservati deve avvenire in modo tale che il fornitore acquisisca sempre una percentuale adeguata di comproprietà.

5.4 L'acquirente è autorizzato a continuare a vendere i beni riservati nel normale corso dell'attività commerciale. In caso di vendita dei beni riservati consegnati e/o fabbricati secondo il § 5.3, l'acquirente cede al fornitore i corrispondenti crediti derivanti dalla vendita verso i propri clienti (importo della fattura finale comprensivo di IVA, se presente) o una parte corrispondente con tutti i diritti accessori fino a quando i crediti non siano stati completamente saldati dall'acquirente. L'acquirente dovrà notificare immediatamente al fornitore una copia della fattura di rivendita.

5.5 L'acquirente rimarrà autorizzato a riscuotere il credito ceduto ai sensi del § 5.4; ciò non pregiudica il diritto del fornitore di riscuotere il credito stesso. Il fornitore non riscuterà il credito se l'acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dagli importi incassati, non è in ritardo nei pagamenti e non viene presentata alcuna domanda per l'apertura di procedure di fallimento, successione o simili per l'esecuzione generale, né vi è sospensione dei pagamenti.

In tal caso, il fornitore può richiedere all'acquirente di comunicare al rispettivo debitore la cessione in garanzia a favore del fornitore e di fornirgli tutti i dati e i documenti necessari per la riscossione.

5.6 In caso di condotta da parte dell'acquirente contraria alle disposizioni del contratto, specialmente in caso di inadempienza nel pagamento, il fornitore ha diritto, dopo il promemoria, di riprendere gli articoli di consegna. Questa legge, così come il sequestro degli articoli di consegna da parte del fornitore, non costituiscono una revoca dal contratto da parte del fornitore.

5.7 L'apertura di procedura fallimentare, ereditaria o simile contro l'acquirente dà al fornitore, a sua scelta, (i) di ritirarsi dal contratto e richiedere la restituzione immediata degli articoli di consegna o (ii) di fornire ulteriori servizi secondo il contratto solo con pagamento anticipato. La prestazione di servizi con pagamento anticipato non esclude una successiva revoca dal contratto.

§ 6 Responsabilità per difetti

Per difetti materiali e difetti legali nella consegna, il fornitore deve fornire una garanzia, escludendo ulteriori richieste - soggetti al § 7 - come segue:

6.1 Difetti

6.1.1 I dati forniti dal fornitore riguardo alle caratteristiche dell'articolo fornito corrispondono ai risultati delle sue misurazioni e calcoli e devono essere intesi come qualità concordate per l'articolo di consegna, ma non come una garanzia.

6.1.2 Le pretese avanzate dall'acquirente a causa di un difetto nei beni presuppongono che l'acquirente abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di ispezione e reclamo ai sensi dell'art. 1495 del Codice Civile, nonché ai sensi del paragrafo 6.1.3 di seguito.

6.1.3 A scelta del fornitore, tali parti devono essere riparate o sostituite gratuitamente con parti nuove, che, a causa di una circostanza già esistente al momento del trasferimento del rischio, si rivelano difettose. La scoperta di tali difetti deve essere immediatamente, entro un massimo di 48 ore dalla ricezione, comunicata al fornitore per iscritto e in forma chiara e comprensibilmente documentata. I pezzi sostituiti diventeranno proprietà del fornitore.

6.1.4 Per i prodotti essenziali di terzi, che sono parte integrante o accessoria dei beni consegnati o sono altrimenti forniti con i beni, la responsabilità per i difetti dei beni ricade esclusivamente sul sottofornitore terzo. La responsabilità del fornitore in tali casi è sussidiaria solo in caso di mancata esecuzione del sottofornitore terzo.

6.1.5 La garanzia si considera adempiuta con la semplice sostituzione della parte difettosa e l'eliminazione del malfunzionamento. Il fornitore non garantisce alcun altro danno, diretto o indiretto, che si presume derivi dal malfunzionamento, né si assume alcuna altra responsabilità indiretta. Per l'

esecuzione di tutte le riparazioni e delle consegne di sostituzione che appaiono necessarie al fornitore, l'acquirente dovrà, previo accordo con il fornitore, concedere a quest'ultimo il tempo e le opportunità necessari; altrimenti il fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa e/o per proteggersi da danni sproporzionati, di cui il fornitore dovrà essere immediatamente informato, il cliente avrà il diritto di riparare il difetto personalmente o farlo riparare da un terzo e richiedere al fornitore il risarcimento delle spese sostenute a tale scopo.

6.1.6 Dei costi direttamente sostenuti per la riparazione e/o la consegna di sostituzione, il fornitore dovrà farsi carico - se il reclamo si dimostra giustificato - dei costi del pezzo di ricambio, compresa la spedizione al luogo di esecuzione. Il fornitore dovrà inoltre farsi carico dei costi proporzionali dello smontaggio del pezzo difettoso fornito e dei costi di montaggio del pezzo di ricambio, se il montaggio del pezzo difettoso fornito era originariamente previsto nel contratto.

L'assunzione di costi aggiuntivi da parte del fornitore nell'ambito della riparazione e/o della consegna di sostituzione è espressamente esclusa.

6.1.7 Il cliente, nei limiti delle disposizioni di legge, avrà il diritto di rescindere il contratto se il fornitore lascia scadere un periodo adeguato per la riparazione o la consegna sostitutiva a causa di un difetto essenziale dei beni, e il mancato rispetto del termine è attribuibile esclusivamente al fornitore. In caso di difetto non essenziale, l'acquirente avrà diritto a una riduzione del prezzo concordato contrattualmente solo se il fornitore consente un periodo adeguato per la riparazione o la consegna sostitutiva senza risultato.

6.1.8 Per difetti attribuibili a interventi o progetti di costruzione espressamente richiesti dall'acquirente, o che si verificano su materiali o prodotti forniti dall'acquirente, o il cui utilizzo è stato espressamente richiesto dall'acquirente in contrasto con le istruzioni del fornitore, il fornitore non darà alcuna garanzia.

A titolo di esempio e senza limitazione, il venditore non assume alcuna garanzia in particolare nei seguenti casi: uso inappropriato o scorretto, montaggio e/o messa in servizio errati da parte dell'acquirente o di terzi, non utilizzo di parti e materiali originali, normale usura, manipolazione scorretta o negligente, manutenzione errata, mezzi di lavoro inadeguati, mancanza di lavori di costruzione, fondazioni insufficienti, mancata o insufficiente protezione dei file di dati da parte dell'acquirente; mancato o insufficiente controllo di programmi e dati per virus informatici (come definiti al § 9.3) da parte dell'acquirente, influenze insolite di qualsiasi tipo (ad esempio vibrazioni da componenti di altri produttori, infiltrazione di corpi estranei), influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche - nella misura in cui non siano imputabili al fornitore. influenze insolite di qualsiasi tipo (ad esempio vibrazioni da componenti di altri produttori, infiltrazione di corpi estranei), influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche - nella misura in cui non siano dovute al fornitore.

6.1.9 Se l'acquirente o un terzo eseguono riparazioni sull'oggetto della consegna senza il previo consenso del fornitore, il fornitore non sarà responsabile per le conseguenze risultanti. La stessa cosa vale per le modifiche apportate all'oggetto della consegna senza il previo consenso del fornitore.

6.1.10 L'acquirente è obbligato a restituire il pezzo difettoso al fornitore su richiesta del fornitore.

6.1.11 Fatti salvi i termini del § 8.2, le presenti disposizioni di garanzia si applicano all'eliminazione dei difetti.

6.2 Difetti legali

6.2.1 Se l'uso dell'articolo fornito comporta una violazione dei diritti di proprietà industriale, come brevetti o diritti d'autore di terzi, il fornitore deve procurare a proprie spese per l'acquirente in linea di principio il diritto di utilizzare ulteriormente o il diritto di modificare l'articolo fornito in modo accettabile per il

acquirente e simili che la violazione dei diritti di proprietà industriale non esiste più.

Se ciò non è possibile in condizioni economicamente ragionevoli o entro un periodo di tempo ragionevole, l'acquirente ha il diritto di ritirarsi dal contratto. Nelle stesse situazioni, il fornitore ha anche il diritto di ritirarsi dal contratto.

Il fornitore dovrà inoltre indennizzare e tenere l'acquirente esonerato da rivendicazioni del titolare dei diritti di proprietà industriale, se tali pretese non sono contestabili o se tali pretese sono state respinte con una sentenza definitiva.

6.2.2 Gli obblighi del fornitore ai sensi della sezione 6.2.1 - soggetti al paragrafo

§ 7 - assorbono qualsiasi ulteriore obbligo in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore.

Essi esistono solo se:

- L'acquirente deve notificare immediatamente al fornitore, entro non più di 48 ore dalla ricezione del reclamo del terzo, delle violazioni dei diritti di proprietà industriale o del copyright contestate,
- L'acquirente deve sostenere il fornitore in misura adeguata nella difesa dei diritti rivendicati e/o consentire al fornitore di effettuare le modifiche menzionate nel § 6.2.1,
- rimane riservato al fornitore il diritto di utilizzare misure di difesa, inclusa la risoluzione extragiudiziale e la risoluzione delle controversie,
- Il difetto giuridico non si basa su un'istruzione dell'acquirente né sul fatto che la violazione derivi solo dalla combinazione da parte dell'acquirente dell'oggetto della fornitura con beni o forniture al di fuori dell'ambito della fornitura del fornitore,
- La violazione dei diritti non è stata causata dal fatto che l'acquirente ha cambiato di propria iniziativa l'oggetto di consegna o che lo ha utilizzato in modo incompatibile con il contratto.

6.2.3 Il fornitore non garantisce che i prodotti finali prodotti dall'acquirente sull'articolo fornito siano privi di diritti di proprietà industriale di terzi, incluso il processo produttivo utilizzato per la loro produzione.

§ 7 Responsabilità

7.1 Se l'oggetto di consegna non può essere utilizzato dall'acquirente come previsto nel contratto a causa della colpa del fornitore, a causa della mancata o dell'errata attuazione delle proposte e delle indicazioni date prima o dopo la conclusione del contratto, o per violazione di altri obblighi contrattuali accessori - in particolare le istruzioni operative e di manutenzione per l'oggetto della consegna - le disposizioni del §§ 6 e

7.2 si applicano *mutatis mutandis* escludendo ulteriori pretese da parte dell'acquirente.

7.2 Il fornitore sarà responsabile - indipendentemente dalla sua base legale, inclusa la responsabilità per gli agenti per procura e la responsabilità per azioni non autorizzate - per i danni che non siano avvenuti sull'articolo fornito stesso solo nel caso di

- dolo,
- colpa grave,
- difetti nascosti fraudolentamente dal fornitore.

7.3 Ulteriori richieste di risarcimento, indipendentemente dalla loro base legale, sono escluse. Se la responsabilità per i danni da parte del fornitore è esclusa o limitata, ciò si applica anche per quanto riguarda la responsabilità personale per i danni da parte dei dipendenti del fornitore.

§ 8 Prescrizione

8.1 Tutte le richieste dell'acquirente riguardo alla responsabilità per difetti ai sensi degli articoli 6 e 7 sopra - indipendentemente dalla loro base giuridica - sono soggette a un termine di prescrizione di 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in servizio, o 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna nel caso di gruppi completi per l'installazione iniziale, e di 6 (sei) mesi dalla data di entrata in servizio o 12 (dodici) mesi dalla data di consegna in caso di pezzi di ricambio e degli gruppi di rotazione

Per i servizi di lavoro puro, il periodo di garanzia è di 6 (sei) mesi dalla data di esecuzione dei lavori.

8.2 Se, nell'ambito della rettifica dei difetti da parte del fornitore, le richieste dell'acquirente dovute a tali difetti risorgono, tutte le richieste derivanti da tali dovranno scadere entro non oltre 6 (sei) mesi dalla rettifica, tali pretese limitandosi esclusivamente ai difetti direttamente presenti nel contesto della riparazione.

§ 9 Utilizzo del software

9.1 Se il software è incluso nella consegna, all'acquirente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software consegnato, inclusa la sua documentazione. Il software è consentito per l'uso sull'articolo destinato a tale scopo. L'uso del software su più di un sistema è vietato.

9.2 L'acquirente può solo duplicare, elaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente nella misura necessaria per il funzionamento dell'oggetto di consegna. L'acquirente si impegna a non rimuovere i dati del produttore - in particolare i simboli del copyright - né a modificarli senza il preventivo consenso scritto del fornitore.

Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, comprese le copie, rimarranno con il fornitore e/o il fornitore del software. È vietato il rilascio di sublicenze.

9.3 Il fornitore dovrà verificare il software prima che sia messo a disposizione del cliente, tramite misure protettive adeguate e aggiornate conforme allo stato attuale dell'arte, per virus informatici, trojan, falsi virus (bufale) e simili programmi dannosi, parti di programmi e funzioni che potrebbero portare alla perdita o falsificazione di dati o programmi o compromettere sistemi o parti di essi (d'ora in poi denominati "virus informatici").

Tuttavia, con queste misure non è possibile escludere né il rischio che il software contenga virus informatici sconosciuti o mutati, né il rischio che tali virus informatici, in un momento successivo, entrino in un sistema (operativo o di controllo) dell'acquirente e possano quindi modificare o cancellare dati del programma software o altri dati o programmi o compromettere sistemi.

9.4 L'acquirente è quindi anche obbligato da parte sua a adottare misure protettive contro virus informatici e altri dati distruttivi. Lo stesso sarà necessario, prima di eseguire il software fornito e prima di aprire i file, di verificare che non siano infetti da virus. Questo vale anche per il software che lo stesso intende utilizzare nei suoi sistemi (operativi o di controllo), dove tale software può influire sulla funzionalità del software del fornitore.

9.5 Per proteggersi dalla perdita di dati dovuta a virus informatici, l'acquirente è obbligato a effettuare regolarmente copie di backup personalmente. In caso di perdita o manipolazione dei dati, il fornitore sarà responsabile solo dei costi sostenuti dall'acquirente per il ripristino dei dati corretti, avendo effettuato un adeguato backup dei dati. Qualsiasi ulteriore responsabilità per danni causati da virus informatici sarà esclusa.

§ 10 Trattamento dei dati personali

10.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice sulla Protezione dei Dati Personalini), Driventic può raccogliere e processare i dati personali dell'acquirente ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Firmando questi Termini e Condizioni Generali, l'acquirente conferma di essere stato pienamente informato dei diritti riservati ai sensi della Sezione 7 del suddetto Codice. Il trattamento dati, che può essere effettuato anche tramite mezzi elettronici, è Driventic S.R.L., Via G. Lambrakis, 2, 42122 Reggio Emilia, nella persona del rappresentante legale pro tempore o del responsabile del trattamento dati di volta in volta. I dati raccolti possono essere condivisi con società del Gruppo Driventic o con terze parti come, ad esempio, istituzioni finanziarie, essendo ritenuto che lo scopo del trattamento sia limitato all'esecuzione della relazione contrattuale.

§ 11 Clausola di risoluzione espressa

11.1. Oltre ad altri casi già regolamentati in questi Termini e Condizioni Generali di Consegn, se le circostanze finanziarie dell'Acquirente dovesse rendere a rischio la corretta esecuzione della consegna o se vengono avviati procedimenti fallimentari o di insolvenza, Driventic avrà diritto a rescindere il *contratto de jure* ai sensi della Sezione 1456 del Codice Civile tramite semplice avviso scritto all'Acquirente e a richiedere un risarcimento per il danno subito.

§ 12 Responsabilità Societaria; Codice Etico

12.1 Firmando questi Termini e Condizioni Generali di Fornitura, l'acquirente si impegna a rispettare, oltre alle leggi e regolamenti applicabili, le regole di condotta definite e comunicate dal fornitore e volte a garantire il rispetto delle suddette leggi e normative al fine di prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio della società.

In particolare, l'acquirente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice di Etica Commerciale del fornitore in attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001, come comunicato all'acquirente tramite questo link <http://www.italia.voithturbo.it>.

§ 13 Diritto applicabile, tribunale competente

13.1 Oltre a queste disposizioni, la legge italiana si applica a tutte le relazioni giuridiche tra fornitore e acquirente, escludendo espressamente l'applicazione delle regole del diritto internazionale privato/diritti delle collisioni e delle regole della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG) dell'11 aprile 1980.

13.2 Senza pregiudizio di un luogo di giurisdizione obbligatorio per legge, tutte le controversie legali derivanti o in relazione al rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'Acquirente saranno risolte esclusivamente davanti al Tribunale di Reggio Emilia.

§ 14 Disposizioni Generali

14.1 Salvo diversa specificazione nella conferma dell'ordine, il luogo di esecuzione per gli obblighi reciproci derivanti dal rapporto contrattuale è il luogo di lavoro del fornitore. Ciò si applica anche quando sono state concordate clausole abituali nelle transazioni commerciali.

14.2 Le dichiarazioni per giustificare, concedere o esercitare diritti devono essere scritte. Il requisito della forma scritta è soddisfatto anche dal formato testuale tramite trasmissione telematica dei dati, a meno che la forma scritta non sia richiesta per legge.

14.3 L'acquirente non può trasferire i propri diritti contrattuali a terzi senza il preventivo consenso scritto del fornitore.

14.4 Se una qualsiasi delle clausole contrattuali di queste Condizioni Generali di Fornitura è invalida, ciò non influirà sulla validità del contratto stesso né delle altre disposizioni contrattuali.

14.5 Se l'Acquirente annulla un ordine per motivi al di fuori del controllo di Driventic, verrà addebitata all'Acquirente una commissione di cancellazione del 20% (venti per cento) del valore dell'ordine con un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) se il materiale è di valore di mercato normale. Nel caso di materiale appositamente procurato, la sanzione sarà del 75% (settantacinque per cento) del valore.

14.6 L'acquirente non può vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, alla Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa alcun bene o tecnologia venduto, fornito, trasferito o esportato all'acquirente dal Venditore che rientri nell'ambito dell'articolo 12 g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (modificato di volta in volta (per l'ultima versione del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio vedi <https://eur-lex.europa.eu/oi/direct-access.html> e <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en>).

L'acquirente deve intraprendere i suoi ragionevoli sforzi per assicurarsi che lo scopo della sentenza precedente non sia ulteriormente ostacolato da terzi



lungo la catena commerciale, anche da parte dei potenziali rivenditori, e deve istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per rilevare comportamenti di eventuali terzi più avanti nella catena commerciale, inclusi potenziali rivenditori, che possano ostacolare lo scopo della frase precedente. L'acquirente deve informare immediatamente il Venditore di eventuali problemi nell'applicazione delle due frasi precedenti, incluse eventuali attività rilevanti di terze parti che potrebbero ostacolare lo scopo delle due frasi precedenti. L'Acquirente deve rendere disponibile al Venditore informazioni riguardanti il rispetto degli obblighi previsti da questo paragrafo entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni. Qualsiasi violazione di una delle quattro frasi precedenti costituisce una violazione sostanziale di un obbligo essenziale dell'acquirente, e il Venditore ha diritto di richiedere rimedi appropriati, inclusi, ma non limitati a, (i) la risoluzione del contratto e (ii) una sanzione del 10% del valore totale del contratto o del prezzo dei beni o della tecnologia esportata, quella che è più alta. Gli obblighi previsti in questo paragrafo si aggiungono a qualsiasi altro obbligo che l'acquirente potrebbe avere ai sensi del contratto. Nel caso di

Qualsiasi contraddizione delle disposizioni di questo paragrafo con qualsiasi altro obbligo che l'acquirente possa avere ai sensi del contratto, prevalgono le disposizioni di questo paragrafo.

Driventic S.R.L.
Via Lambrakis 2
42122 Reggio Emilia

Tel. 0039 0522 356733
<https://www.driventic.com/home>

Reggio Emilia - 15 gennaio 2026

Firma per l'accettazione

L'acquirente (francobollo e firma)

(Prezzo e pagamento); § 3. (Tempi di consegna, ritardi nella consegna, forza maggiore); § 4. (Passaggio del rischio, test, imballaggio); § 5. (Riserva del titolo, cessione del credito, ritiro del fornitore); § 6. (Responsabilità per difetti); § 7. (Responsabilità); § 8.

Firma per l'accettazione

L'acquirente (francobollo e firma)